



Il principio di Peter

Forse non tutti i nostri ventidue Lettori sapranno che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni Archeologici, ha stipulato una convenzione con l'Archeoclub d'Italia (prof. 6676 del 15 luglio 2008). L'Archeoclub d'Italia Onlus, con la sua sezione *Marenostrom*, è una "Associazione culturale e di volontariato con finalità di solidarietà sociale, civile e culturale", come recita il suo Statuto (www.archeoclubitalia.org/files/statuto.pdf). Scopi dunque altamente lodevoli.

Il volontariato archeologico è una risorsa. I Lettori più attenti ricorderanno certamente che da queste pagine ci siamo più volte espressi in favore di tali attività, che consideriamo un fattore di crescita culturale, individuale per chi lo pratica, e collettiva. Lasciando da parte la partecipazione volontaria degli studenti, che ha uno scopo formativo, numerose sono le associazioni che, senza fini di lucro, prestano un'utile e motivata collaborazione ad archeologi (funzionari delle Soprintendenze o docenti universitari) in scavi e ricerche, anche in ambiente sommerso. Alcune di esse, oltre che di buona volontà, sono dotate di notevoli competenze tecniche; ne abbiamo nel tempo presentate alcune su queste pagine.

Nessuna di queste, a quanto ci consta, ha peraltro mai ottenuto un riconoscimento significativo come una convenzione ministeriale non mirata ad uno specifico intervento, ma illimitata come appare quella stipulata con l'Archeoclub; che il Ministero abbia assunto una tale determinazione è perciò un fatto che suscita qualche curiosità e stimola delle riflessioni. Innanzitutto esaminiamo alcune parti della convenzione che riportiamo in alto. Noi ribadiamo senza riserve le valutazioni positive espresse sul volontariato. Esse però non possono (non devono) essere distorte, interpretandole come una delega in bianco; vale a dire che se è apprezzata la collaborazione agli archeologi, non è invece tollerabile la sostituzione degli archeologi con i volontari. In un'attività archeologica, vari soggetti concorrono alla riuscita del progetto (archeologi, tecnici, marinai, volontari, ecc.), ciascuno per la sua parte e nel suo ruolo. Ecco perché il mondo del volontariato, quando si esprime pubblicamente, com'è suo diritto, è necessario che pesi attentamente le parole. L'uso di termini specialistici, da parte di chi specialista

Art. 2

L'Archeoclub attraverso il settore specialistico *Marenostrom*, in accordo e su indicazione delle Soprintendenze Archeologiche, da la propria disponibilità ad organizzare, secondo calendari e in aree concordate, attività di ricognizione subacquea con la finalità di conoscere e censire eventuali siti sommersi e di garantirne la vigilanza, segnalando tempestivamente le eventuali zone a rischio e, ove necessario, predisporre un'adeguata documentazione grafica e fotografica.

Art. 4

L'Archeoclub organizzerà ogni anno un campo-scuola subacqueo didattico per la formazione di operatori volontari da impiegare in attività di ricognizione, vigilanza, tutela, rilevamento di siti e strutture archeologiche sommerse. Al campo scuola, ove richiesto e con modalità di accesso da concordare con le Soprintendenze Archeologiche, potrà partecipare anche personale tecnico e scientifico del Ministero con i requisiti riferiti nell'art. 3.

Art. 5

L'Archeoclub, in riferimento a quanto previsto dell'art. 4, si impegna a stipulare apposite convenzioni con strutture Universitarie, al fine del riconoscimento dell'attività didattica e dell'acquisizione di eventuali crediti.

Art. 6

L'Archeoclub offrirà inoltre la possibilità di partecipazione al corso a subacquei delle Forze dell'Ordine impegnate in attività di tutela in acqua, secondo modalità e tempi da concordare attraverso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico che opera nell'ambito del Ministero.

Art. 7

L'Archeoclub attuerà tutta una serie di iniziative specifiche finalizzate alla promozione, divulgazione e valorizzazione culturale e scientifica nel settore dell'Archeologia Subacquea ed anche nel settore ambientale marino e costiero. Il tutto in accordo, la dove possibile, con altre associazioni.

sta non è, conduce solo a due esiti: o quei termini sono stati "orecchiati" senza conoscerne il significato, oppure si cerca di esibire una competenza tanto solida quanto inesistente.

L'Archeoclub/*Marenostrom* è un'associazione finalizzata al volontariato. Così si definisce, tale è il suo ruolo e per questo merita rispetto. I suoi vertici non possono perciò ineffabilmente ritenere che i soci siano in grado di effettuare *rilevamento di siti archeologici sommersi*, predisponendo *adeguata documentazione grafica*, oppure di organizzare *campi scuola didattici*. *Marenostrom* manifesta l'intenzione di promuovere iniziative mirate alla *valorizzazione scientifica dell'archeologia subacquea*? Questo è un lodevole proposito di sensibilizzazione culturale, purché non serva a veicolare un falso sillogismo, per il quale chi *promuove* la valorizzazione scientifica *possiede* la competenza scientifica. Ragionamento inaccettabile, che però viene spacciato per congruente, dato che l'Archeoclub si spinge fino a proporre come credibile l'impegno a *stipulare apposite convenzioni con strutture universitarie al fine del riconoscimento dell'attività didattica e dell'acquisizione di eventuali crediti*. Quale mamma farebbe curare il

bambino dalla *baby sitter*? Non richiederebbe ella un pediatra?

Che c'è di male, potrebbe obiettare un Lettore distratto, a fare ricognizioni e rilevamenti sott'acqua? Se non si scava, o comunque non si manomettono (compromettono) i contesti archeologici, perché privare gruppi di volenterosi del piacere di svolgere immersioni finalizzate? In fondo, molti contesti archeologici sono stati individuati da subacquei in immersione sportiva. Siamo su un terreno ambiguo e scivoloso. La ricognizione archeologica è ben altro che un'immersione volenterosa; di rilevamento discuteremo tra poco. Per ora, invitiamo i Lettori a notare come la convenzione sia intrisa di pretese tecnicistiche, come gli intenti proclamati siano studiamente "professionali": questo non è il linguaggio di un'associazione culturale, è un tono volutamente "scientifico", ben al di là della premessa volontaristica. L'intenzione del Ministero era di approvare bonariamente una simpatica attività amatoriale? Il testo che ha firmato dice cose diverse.

In tutto il magniloquente protocollo, chiunque l'abbia redatto, e in piena consonanza tra le parti, si è comunque ben guardato dal menzionare il professionista di riferimento: *l'archeologo subacqueo*. A voler leggere

maliziosamente, questa assenza non può essere una semplice dimenticanza, ma una logica conseguenza delle premesse. Tirare in ballo il professionista del settore avrebbe infatti significato ammettere una semplice, ma evidentemente scomoda verità: un'associazione culturale non può svolgere in autonomia attività archeologiche. Però, l'archeologo subacqueo non è un optional; a costui, infatti, va affidata, sempre, la responsabilità degli interventi di natura scientifica, secondo un criterio ormai inderogabile, fissato a livello internazionale. Basta (ri)leggere alcune righe della Convenzione UNESCO (*Appendice*):

Regola 6. Gli interventi sul Patrimonio Culturale Subacqueo debbono essere rigidamente regolamentati in modo da assicurare la debita acquisizione dei dati culturali, storici e archeologici.

Regola 22. Le attività sul Patrimonio Culturale Subacqueo possono essere condotte solamente sotto la direzione e il controllo, e nella costante presenza, di un archeologo subacqueo qualificato con competenza scientifica idonea alla natura del progetto.

Regola 26. Il programma di documentazione deve prevedere la documentazione dettagliata degli interventi sul Patrimonio Culturale Subacqueo [...] rispondente agli standard professionali correnti di documentazione archeologica.

Veniamo ora al *rilevamento di siti e strutture archeologiche sommerse*. Non è un innocente gioco di società. È un intervento scientifico con specifiche metodologie, che – non per caso – sono insegnate nelle università. È, soprattutto, un'attività che presuppone un bagaglio storico e preparazione archeologica, e che comporta un costante sforzo di analisi critica, poiché è uno strumento per la comprensione del contesto, che ne richiede la lettura tecnica: insomma, le pinne non bastano. Ben venga il volon-

tariato; ma, in assenza degli archeologi subacquei, esso non assicura, non può assicurare la *debbita acquisizione di dati culturali, storici e archeologici*. (L'Italia ha avviato l'iter di ratifica della Convenzione UNESCO: cominciamo così a rispettarla?).

Urgono perciò alcune domande: come rubricare la documentazione promessa nella convenzione, che – per definizione – non potrà mai essere *rispondente agli standard professionali correnti di documentazione archeologica*? La definiremo *non rispondente*? Inadeguata? Dilettantesca? E dunque, che uso farne? Buttarla via? E se invece qualcuno, erroneamente, la considerasse fededegna, in quanto avallata nientemeno che dal Ministero competente in materia? Che danni potrebbero derivarne? È sufficiente un po' di buon senso per capire le aspirazioni dell'Archeoclub: accreditarsi competenze che non possiede. Altrimenti, perché dotarsi di un "Comitato scientifico", e aprire nel suo sito internet una sezione "Archeologia subacquea"? Rimane, invece, per noi oscura la logica che ha guidato il Ministero, al quale spettava il compito istituzionale di porre la presenza dell'archeologo subacqueo come condizione inderogabile: una precisazione che, lo ribadiamo, sarebbe stata un atto dovuto, ai sensi della Convenzione UNESCO. Perché non farla?

Noi non siamo in grado di individuare i rapporti di causa-effetto, per cui saranno i Lettori più dilettoleggi a valutare il fatto che nel "Comitato Scientifico Marenostrum" figurano funzionari del Ministero stesso con competenze sull'archeologia subacquea (vd. www.archeoclubitalia.org/marenostrum.asp). Noi ci limitiamo a notare che con la convenzione si legittima la sin troppo evidente aspirazione di un'associazione non professionale a conseguire una surrettizia equiparazione del volontariato al lavoro archeologico, fino a raggiungere lo status di ente formatore: intento che

raggiunge il suo apice quando l'Archeoclub si propone di accedere al riconoscimento di crediti formativi universitari, intendendo far riconoscere la sua attività come *didattica*. Avviso dunque agli studenti italiani: basta con le tediose lezioni universitarie e i complicati manuali, finiamola con lo strazio degli esami, smettiamo di perdere tempo in biblioteca. Per ottenere i crediti...

Insomma, ciò che a prima vista può sembrare un'inutile ma innocua espressione d'intenti, ha invece la potenzialità di produrre molti danni. Danni ad una scienza, l'archeologia, e a chi la pratica, avendo affrontato le fatiche e i costi esistenziali ed economici di quattro-cinque o, in molti casi, sette o più anni di studio. Che messaggio lancia la convenzione Ministero-Archeoclub? Potrà solo ingenerare confusione tra attività amatoriale e lavoro professionale. Tutto ciò, paradossalmente, promanato proprio dalle istituzioni che per prime dovrebbero prestare attenzione al lavoro scientifico, che è l'unica garanzia di comprensione dei contesti archeologici e presupposto per la tutela. Strano Paese, il nostro. Ad ogni scoperta (sempre più frequente, *Striscia la notizia* docet) di persone nemmeno laureate in medicina che si spacciano per dentisti (e toccano i pazienti, fanno diagnosi, prescrivono farmaci...), si scuote la testa, sconcertati e preoccupati. Con i resti archeologici invece, in special modo se sommersi, tutti possono giocare al "Piccolo archeologo", tanto nessuno si scandalizza. A questo punto, perché non chiamare quelli dello spot televisivo, sempre quelli con l'idrovolante che portano in salvo l'"antico vaso" e poi ci bevono su il bicchierino?

E.F.

Il "Principio di Peter": *In una gerarchia ogni membro tende a raggiungere il proprio livello di incompetenza.*

Conoscere per tutelare

Le azioni conoscitive sul patrimonio archeologico, dovunque esso si trovi, non sono fini a se stesse. Che si possa tutelare solo ciò che si conosce è lapalissiano; potremmo anche aggiungere che, migliore è la conoscenza, migliore sarà la tutela. Se volessimo distinguere nel processo conoscitivo due fasi, la prima fase consisterebbe nell'individuazione del contesto (la scoperta). Questo può avvenire con la prospezione archeologica: un'azione mirata, preventivamente meditata, poi organizzata, che va documentata; chi la compie deve essere in grado di riconoscere un contesto come archeologico. Sono queste condizioni a rendere la prospezione archeologica un'attività professionale. Tutto il resto è ritrovamento fortuito, frutto appunto non di competenze ma del caso; esso è sempre bene accetto, ma resta quello che è. In una seconda fase, potremmo intendere il termine *cono-*

scienza come *comprensione* del contesto, nelle sue componenti, nella sua estensione, nella sua cronologia, nella sua rilevanza archeologica e quindi storica, ecc. Tutto questo richiede specifica preparazione archeologica. Si potrebbe dire: la semplice individuazione del contesto, anche fortuita, è già presupposto per la tutela; ciò è vero solo in minima parte, per ragioni complesse in cui non è il caso di addentrarsi. Quando la tutela si scontra con particolari interessi economici, legittimi beninteso, come quelli di una cittadinanza che tradizionalmente fa un certo uso di un'area, è richiesta una prova incontrovertibile e circostanziata della sua valenza archeologica. Questa certezza non può che discendere da rilevamenti, rilievi e analisi tecniche che rispondano *agli standard professionali correnti di documentazione archeologica*, come recita la regola 26 della Conven-

zione UNESCO. Per fare un esempio pratico, basti ricordare la vicenda del porto di Baia, che – come un normale porto – ospitava varie attività commerciali, incompatibili però con i contesti archeologici sommersi in quell'area. Perché le attività ad alto impatto cessassero, e iniziasse un processo di riconversione con diversa destinazione dell'area, fu necessario un intervento della magistratura con il sequestro integrale del porto al fine di evitare ulteriori danni (vd. *L'archeologo subacqueo* 19, pp. 9-10). Presupposto per questo atto giudiziario furono proprio le planimetrie, gli scavi e gli studi per anni condotti sulle strutture sommerse, che, al di là del valore scientifico in sé, rendevano ufficialmente noti tre elementi fondamentali: rilevanza, consistenza ed estensione dell'area da tutelare.

Questo processo, dall'indagine scientifica alla tutela, non solo è metodologia archeologica professionale. È anche legge. Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (DL 42/2004), stabilisce (art. 3, c. 1) che «La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione...». Sotto l'espressione *patrimonio culturale* non ricadono solo gli ovvii Venezia, Colosseo e Pompei,

ma qualsiasi area di notevole interesse pubblico, comprese dunque le *zone di interesse archeologico* come individuate dall'art. 6 del DL 157/2006, che ha integrato l'art. 136 del Codice dei beni culturali. Di molte aree l'interesse archeologico è già largamente comprovato; di molte altre è supposto, o parzialmente noto; altre ancora potrebbero essere ancora ignote.

Cosa si intende dunque per *adeguata attività conoscitiva*? Per interpretare questa formula, non crediamo ci siano margini discrezionali. Rileggendo la Convenzione UNESCO, che se ancora per l'Italia non è legge è però un avanzatissimo protocollo deontologico sovranazionale, risulta chiaro: è quanto deriva dal lavoro archeologico subacqueo professionale. Ci si perdoni la pedante quanto inutile precisazione, ma "professionale" significa che esso sia svolto da persone che abbiano un curriculum di studi di livello universitario (laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, ecc.), che abbiano all'attivo scavi e ricerche, pubblicazioni in sedi specialistiche, ecc. Questa fisionomia si attaglia ad un'associazione culturale, al punto da conferirle la capacità di svolgere lavoro archeologico in autonomia? Noi pensiamo di no.

E.F.

Edizioni IRECO srl
via dei Frassini, 3
00060 Formello (RM)
Tel/fax: 06/9086454 -
e-mail: ireco@ireco.net

EDIZIONI IRECO

Conoscere per amare
Amare per rispettare
Rispettare per proteggere



"Raimondo Bucher: la mia vita tra terra, cielo e mare"



"Teste di Rame. In viaggio con i palombari" - Filacchi.



"Luigi Ferraro in italiano" di Neri Calero.



"Diva l'Avventura" di L. Ferri Rocchi.



"Una fiamma negli abissi" di L. Ferraro - G. Chinetti.



"Storia dell'immersione subacquea" di G. Costa.




"Sommozzatori della Polizia di Stato" di L. Carallo - G. Geronzi - S. Riva.



"Adattamenti anatomici e fisiologici dei pesci"



"Storia delle Ancore" di Filippo Arista.



"Anfore antiche" di Catalano - Toffanini.



"Atlante delle tavi greche e romane" di F. Arista.



"Ancore di Pietra" di A. Pappi.



"Lo squalo bianco nei mari d'Italia" di Alessandro De Maddalena.



"Pesci del Mediterraneo" di S. C. Gargallo.



"Biografia di L. Ferraro" di Neri Calero.



"Biografia di R. Palladurina" di A. Romano.



"E, quando cominciò..." di Neri Calero.



"Una Valgatta" di V. Sanby e F. Harner.



"L'isola Immersa" di V. Sanby.



"Racconti dalle Azzorre" di Adriano Madama.



"Il trono..." di E. Cappelletti.



IDENTICARD
(formato cm 15 x 23)
Le prime schede in Italia di identificazione e spearing, in plastica formata tascabile, da portare in barca e anche sull'acqua. Vincitrici del "1° Premio per lo sviluppo dell'attività subacquea 1992".



Collana "Il Narvalo"
Scritti di letterari marittimici di autori classici e contemporanei.
-La balena del vecchio marinaro
-Storie di mare
-Per amore di Johanna Maria
-Fantasmi a Capo Horn
-Appunti di Viaggio

Pescare Lungocosta
Atlante dei fondali di pesca dei mari d'Italia.

Lazio
Il primo volume della collanache descive per la prima volta in Italia, regione per regione, i fondali e le zone di pesca più interessanti dei mari d'Italia.

I segreti dei campioni
Surfcasting
della diversa Vertical jigging
tecniche di Pesca in apnea
Bolentino
Traina

T-Shirt 12,00 euro